

Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

## **Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.**

### **Art. 62 bis**

*(Funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio) (1)(2)*

- 1.** Ai sensi dell' articolo 133 del decreto legislativo 42/2004 la competente struttura regionale in materia di paesaggio svolge funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio (ORP).
- 2.** L'Osservatorio regionale per il paesaggio svolge attività di monitoraggio dell'efficacia del Piano paesaggistico, ne mantiene aggiornato e sviluppa il quadro conoscitivo, formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, promuove la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.
- 3.** L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con i Comuni, le Unioni Territoriali intercomunali, gli Enti Parco, le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 10, comma 5, L. R. 12/2018

**2** Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 7, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.